

La Suprema corte ribalta la sentenza che aveva dissequestrato i siti. Nuovo processo per i due milanesi che gestivano l'affare

“Stop al calcio gratis su Internet”

La Cassazione: è reato trasmettere sul web le partite della pay tv

CATERINA PASOLINI

ROMA — Emozioni, tifo, gol. E tutto rigorosamente gratis. Per guardarsi le partite di calcio della squadra del cuore, in santa pace e senza cacciare un euro anche se erano trasmesse solo su una pay tv, in molti accendevano il computer. Il sistema: andare su due siti italiani collegati ad altri server cinesi che mandavano in onda le prodezze degli attaccanti dopo averne, loro, pagato regolarmente i diritti a Sky per trasmetterle localmente.

Adesso la Cassazione ha decretato lo stop alla diffusione gratuita dei link delle partite di calcio, considerate come opere di ingegno e quindi protette dal diritto di autore. E ha disposto un nuovo processo nei confronti dei due milanesi indagati nei mesi scorsi per aver «illecitamente diffuso e trasmesso via Internet con la modalità peer to peer eventi sportivi dei quali Sky vantava appunto l'esclusiva».

In parole semplici: fornire link per permettere agli utenti del proprio portale di guardare gratis via web partite di calcio diffuse soltanto dalle tv in abbonamento è reato.

Sono molti i sistemi per aggirare i controlli delle pay tv negli ultimi dieci anni: a cominciare dai truffatori sorpresi nel '96 nel varesotto che clonavano decodificatori di Telepiù consentendo agli utenti di aver il decoder senza pagare l'abbonamento annuale. Si-

“I match sono opere di ingegno protette dal diritto di autore”

no alla centrale per la clonazione di smart card scoperta a Taranto nel 2004 con centinaia di schede pronte per il mercato paral-

lelo. Passando per quei perugini che alla fine degli anni '90 avevano creato in un'unica smart card falsa una sorta di piattaforma digitale europea che poi vendevano a prezzi stracciati e consentiva di vedere gratis le maggiori televisioni europee a pagamento.

Per quanto riguarda la sentenza della Cassazione. Tutto comincia nei primi mesi dell'anno quando Sky presenta una denuncia. Vengono sequestrati i portali web — creati da due milanesi di 23 e 30 anni — per decisione del pm del tribunale di Milano con l'accusa di illecita diffusione e trasmissione via Internet.

Il sequestro viene però poi revocato dal tribunale della libertà in base al fatto che gli indagati si erano limitati a diffondere in rete un prodotto che già altri avevano immesso». Contro questa decisione si è opposto in Cassazione il pm milanese e la Suprema Corte ieri gli ha dato ragione accogliendo il suo ricorso.

La diversità sta nel fatto che secondo il tribunale di Milano la condotta dei proprietari dei siti web italiani non era considerata reato, non poteva essere punita penalmente in quanto «posteriore alla immissione in rete delle opere protette». Per gli ermellini della Cassazione invece è «innegabile che gli indagati hanno agevolato attraverso un sistema di guida on line la connessione e facilitato la sincronizzazione con l'evento sportivo. In altre parole, dice la Terza sezione della suprema corte, «senza l'attività degli indagati non ci sarebbe stata o comunque si sarebbe verificata in misura minore la diffusione delle opere tutelate». Considerando le trasmissioni calcistiche come opere di ingegno e quindi protette dal diritto d'autore.

I PRECEDENTI

1996

I primi truffatori bloccati tra Pistoia e Varese clonano i decoder di Telepiù 1 e 2. Così gli utenti vedono le partite senza pagare l'abbonamento

2004

Centinaia di smart card falsificate per vedere Sky vengono sequestrate a Taranto dalla finanza. Si potevano guardare anche canali europei

2006

Via computer tramite siti italiani gratis si arrivava su siti cinesi che trasmettevano tutte le partite di calcio dopo aver pagato l'abbonamento sky